

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1145 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	107
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Turco e Bossa</i>)	108

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Atto n. 2 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 giugno 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 90/2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1145 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 giugno 2008.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, desidera ringraziare il sottosegretario Fazio, che è intervenuto nella seduta odierna al fine di fornire chiarimenti sui profili sanitari del provvedimento in titolo, come richiesto da alcuni colleghi nel corso della precedente seduta.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica che il Governo riferisca quanto prima alla Camera dei deputati sui gravissimi fatti recentemente emersi nell'ambito dell'inchiesta sulla clinica « Santa Rita » di Milano.

Laura MOLTENI (LNP) si associa alle considerazioni del collega Di Virgilio e auspica che il Governo riferisca alla Camera dei deputati sia sugli episodi oggetto dell'inchiesta della magistratura sia sul complesso dell'attività della clinica « Santa Rita », sulle sue strutture e dotazioni e sull'ampliamento della medesima di qualche anno fa.

Carla CASTELLANI (PdL) si associa alle richieste dei colleghi Molteni e Di Virgilio e sottolinea, ferma restando la necessità di un pieno e rapido accertamento delle responsabilità da parte della magistratura, la grande preoccupazione dei medici italiani per le conseguenze che gli episodi in discorso possono produrre in termini di sfiducia dei cittadini nei confronti della sanità italiana.

Anna Margherita MIOTTO (PD) dichiara di condividere le considerazioni e le richieste dei colleghi precedentemente intervenuti, sottolineando come il Partito Democratico abbia da tempo espresso preoccupazione per la situazione in cui versa il Servizio sanitario nazionale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia i colleghi per aver sollevato un tema tanto importate e delicato, rilevando peraltro che l'attività della Commissione al riguardo potrà senz'altro essere oggetto di riflessione nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata per la giornata odierna.

Avverte quindi che la VIII Commissione ha trasmesso il nuovo testo del provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, osserva che le modifiche apportate dalla VIII Commissione non incidono sui profili igienico-sanitari del provvedimento in esame e non rientrano pertanto nell'ambito di competenza della Commissione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) rileva che ormai l'emergenza rifiuti in Campania è diventata insostenibile e deve essere risolta prontamente. Si tratta di uno scempio non soltanto per l'immagine negativa di cui è vittima il Paese, ma soprattutto per le popolazioni che abitano in quei luoghi e che hanno diritto ad avere servizi e una tutela adeguata del loro benessere. La presenza di cumuli di rifiuti arreca indubbiamente grave disagio alla popolazione, ma non rappresenta allo stato at-

tuale una fonte di immediato rischio per la salute dei cittadini. La fermentazione dei rifiuti domestici avviene infatti con microrganismi che generalmente non sono causa di patologia umana. I microrganismi che generalmente causano malattie infettive nell'uomo sono assenti nelle condizioni di anaerobiosi caratterizzanti il processo di fermentazione dei rifiuti domestici. Nonostante ciò, è certo che l'attuale Governo sta mettendo in atto azioni preventive e di monitoraggio. Vi sono però dei fattori che potrebbero avere un impatto sulla salute dei cittadini residenti nelle aree a rischio: il probabile aumento di vettori di malattie infettive (quali parassiti, insetti ed animali randagi) non rappresenta al momento fonte di particolari patologie zoonotiche (quali leptospirosi, malattie da zecche e simili), ma l'eventualità di un aumento del rischio dovrà comunque essere attentamente monitorata; le discariche costruite a norma non portano rischi alla popolazione perché sono impianti chiusi in cui si controlla l'emissione del biogas, la produzione di odori e si attua in maniera sistematica la raccolta e lo smaltimento dei liquami; gli impianti di incenerimento e termovalorizzazione non rappresentano un rischio aggiuntivo per la salute delle popolazioni residenti nelle aree circostanti; l'incendio abusivo di mucchi di rifiuti abbandonati può invece arrecare rischi per la salute a causa dei fumi contenenti sostanze tossiche; per quanto riguarda l'intossicazione da diossine si precisa che quest'ultima viene prodotta solo in minima quantità da rifiuti urbani. È vero anche che l'abbandono incontrollato di rifiuti in discariche abusive può causare la contaminazione del suolo e delle falde idriche superficiali; uno studio commissionato dalla Protezione Civile ha riscontrato una maggiore mortalità da tumori e un aumento delle malformazioni congenite nella popolazione residente nei pressi di discariche abusive. La questione è attualmente oggetto di verifica, che si concluderà nel corso di quindici giorni. Osserva quindi che con il decreto-legge n. 90 del 2008 il Governo vuole attuare prontamente alcuni interventi di

emergenza per i quali, peraltro, la deroga ad ogni disposizione vigente con la relativa motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, era già prevista nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La norma in esame invece si riferisce a « principi fondamentali » nelle sole materie di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale. La Commissione è dunque chiamata ad esprimere un parere, in particolare, sull'articolo 18, il quale autorizza il sottosegretario a derogare — pur nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale — alle disposizioni in materia di: ambiente, igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali. Desidera innanzitutto segnalare, per quanto concerne l'ampiezza della deroga, che l'elenco di norme derogabili, contenuto nel medesimo articolo 18, è espressamente fornito « in via non esclusiva »; pertanto, l'elencazione non ha carattere tassativo e la deroga appare suscettibile di estendersi a ulteriori disposizioni. Con riferimento, comunque, alle specifiche norme riconducibili a profili igienico-sanitari, indicate all'articolo 18 come derogabili, segnala, per la loro rilevanza: l'articolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, che vieta l'ammissione in discarica di alcune categorie di rifiuti, tra cui i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo [comma 1, lettera e)]; l'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, in base al quale i rifiuti (con poche eccezioni) possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento e nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono ammesse solo alcune tipologie di rifiuti; gli articoli 18, 46 e 225 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che disciplinano, rispettivamente, gli obblighi del datore di lavoro e la prevenzione degli incendi e dettano misure specifiche di protezione e di prevenzione. Ritiene che debba essere peraltro segnalato che il provvedimento in esame fa più

volte riferimento all'esigenza di assicurare la tutela della salute, ad esempio con riferimento all'esercizio da parte del sottosegretario delle sue attribuzioni (articolo 2) e alla scelta delle migliori tecnologie per il termovalorizzatore da realizzare nel territorio del comune di Napoli (articolo 8). La legge costitutiva del Servizio nazionale di protezione civile (legge 24 febbraio 1992, n. 225) all'articolo 5, comma 2, stabilisce che, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla manifestazione di eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari [articolo 2, comma 1, lettera c)], si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Comunque, la disposizione che autorizza il Presidente del Consiglio dei ministri ad emanare ordinanze in deroga non costituisce una sorta di autorizzazione in bianco, ma viene circoscritta al comma 5, ove, come detto, è stabilito che le ordinanze derogatorie debbano contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e debbono essere motivate. Pertanto il Dipartimento della Protezione Civile non si oppone ad espungere dall'articolo 18, comma 1, le parole « in via non esclusiva ». Successivamente, con l'avvento della normativa comunitaria e con le conseguenti procedure di infrazione aperte nei confronti degli Stati membri (tra cui è anche l'Italia) che non rispettano le disposizioni contenute nelle direttive comunitarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 22 ottobre 2004, ha emanato una direttiva tesa a limitare l'uso delle deroghe soprattutto in ambito comunitario. Oggi si rende necessario sospendere temporaneamente l'osservanza di questa direttiva, finora seguita pedissequamente, al solo scopo di scongiurare l'aggravarsi del contesto critico derivante dalla situazione di emergenza in atto nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, poiché ricorrono i presupposti per avviare tutte le iniziative di somma urgenza e necessità onde evitare rischi di natura igienico-sanitaria ed am-

bientale. Ciò premesso, le disposizioni richiamate all'articolo 18, fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, nonché dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale, riguardano comunque norme di recepimento derogate esclusivamente negli aspetti tecnici e temporali. In proposito, precisa che le deroghe in questione non interessano né le procedure contenute nelle direttive né l'obiettivo che le stesse perseguono. Ad esempio, per ciò che riguarda la procedura della VIA (valutazione dell'impatto ambientale), che verrà espletata per tutti i siti, la deroga consiste esclusivamente nella contrazione dei termini per il rilascio; inoltre, il decreto-legge stabilisce che le discariche saranno realizzate seguendo tutte le procedure dettate dalla normativa comunitaria tecnica di settore. Infine, fa presente che l'assetto normativo derogatorio verrà utilizzato dal sottosegretario di Stato esclusivamente ove ne ricorra l'assoluta necessità. Il Governo ha, dunque, le idee chiare su come fronteggiare questa emergenza, soprattutto in ambito sanitario. L'obiettivo è quello di fornire ai medici della regione Campania approfondite informazioni relative a: corretta gestione dei rifiuti; rischi per la salute connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, inclusi quelli derivanti da discariche e inceneritori; monitoraggio degli indicatori dello stato di salute dei cittadini della regione Campania relativamente a patologie connesse ad un non corretto smaltimento dei rifiuti. Per fare ciò verranno organizzati seminari per la formazione di formatori che a loro volta avvieranno « a cascata » altri seminari. L'opera di monitoraggio verrà effettuata dai « medici sentinella » che monitoreranno l'incidenza di sindromi diarroiche acute, di dermatiti da contatto e di epatiti, quali patologie traccianti di possibile contaminazione da rifiuti; tale azione sarà possibile attraverso duecento tra medici di famiglia e pediatri distribuiti su tutta la regione, che segnaleranno via *web* ad un server centrale i casi relativi a patologie traccianti quotidianamente osservati, in

modo da rendere disponibile in tempo reale l'andamento delle malattie sorvegliate, per consentire immediati interventi al fine di controllare il fenomeno. Inoltre, il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – settore salute – ha attivato il numero gratuito 1500 per informare correttamente i cittadini sul tema « salute e rifiuti ». Il telefono è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, a partire dallo scorso giovedì 22 maggio. Il servizio è in grado di gestire circa 5 mila chiamate degli utenti al giorno, da rete fissa o mobile. Rispondono operatori appositamente formati ed esperti del ministero, con il sostegno scientifico dell'Istituto superiore di sanità e in collaborazione con il Comando carabinieri per la tutela della salute (NAS). Il telefono si rivolge sia alle popolazioni campane interessate dal problema dei rifiuti in strada sia a tutti i cittadini italiani che desiderino avere notizie corrette sulla situazione sanitaria in quelle zone, sulla sicurezza alimentare e sui controlli sanitari attivati dal Governo. Il parere della Commissione, dunque, non può, a suo avviso, che essere favorevole, perché il Governo con questo decreto-legge vuole da un lato ripristinare un corretto e legale funzionamento della raccolta dei rifiuti e dall'altro salvaguardare la salute dei cittadini.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), pur essendo pienamente consapevole del fatto che il decreto-legge in esame è nato dalla necessità di fronteggiare una situazione di grave emergenza, ritiene che il Governo debba fornire alcuni chiarimenti sui profili di carattere igienico-sanitario, con particolare riferimento alle rilevanti deroghe autorizzate dall'articolo 18 del medesimo, anche in considerazione del fatto che alcune delle discariche individuate dal decreto-legge saranno collocate, come nel caso di Chiaiano, in siti originariamente destinati ad altri scopi. Auspica infine che il rappresentante del Governo possa confermare la cessazione, al 31 dicembre 2009, anche dei poteri derogatori attribuiti dal provvedimento in esame.

Livia TURCO (PD), dopo aver espresso apprezzamento per la disponibilità del sottosegretario Fazio a intervenire nella seduta odierna, ribadisce un orientamento complessivamente favorevole sul provvedimento in titolo. Ricorda peraltro di aver sollevato, nella precedente seduta, il problema delle rilevanti deroghe previste agli articoli 5, 10 e 18 del decreto-legge. In particolare, con riferimento all'articolo 18, giudica incomprensibile la deroga ad alcune disposizioni del testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e invita pertanto il rappresentante del Governo a chiarire per quali ragioni e in quale misura tale deroga sia funzionale al raggiungimento dei condivisibili obiettivi del decreto-legge. Auspica infine che il Governo possa fornire alla Commissione informazioni sullo stato di attuazione del piano d'intervento operativo sulla salute per l'emergenza rifiuti in Campania.

Luisa BOSSA (PD) invita il rappresentante del Governo a chiarire se, alla data del 31 dicembre 2009, cesseranno anche le disposizioni derogatorie contenute nel provvedimento in esame.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO desidera innanzitutto confermare che, alla data del 31 dicembre 2009, cesseranno di avere efficacia anche le disposizioni derogatorie contenute nel provvedimento in esame. Desidera altresì chiarire che la deroga alle specifiche norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non è tesa a prefigurare l'eventuale revisione della disciplina in materia da parte del Governo. In generale, tutte le deroghe previste nel decreto-legge in titolo sono strettamente funzionali allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza, la quale comporta, di per se stessa, l'elevazione della soglia del rischio, anche con riferimento ai profili sanitari. Al riguardo, peraltro, fa presente che i rilievi sin qui effettuati dai tecnici del ministero non hanno evidenziato, per strano che possa sembrare, ricadute significative dell'emergenza rifiuti sulla salute dei cittadini. In particolare, sottolinea come non

sussistano rischi infettivi significativi relativamente alla leptospirosi o al colera. Quanto al rischio diossina, ricorda come gli studi epidemiologici condotti nell'area di Seveso in seguito all'incidente del 1976 abbiano rivelato una scarsa incidenza della diossina sui tumori ematici e, comunque, un'incidenza nulla sulle patologie tumorali polmonari. Evidenzia infine che le deroghe contenute nel decreto-legge in esame sono indispensabili al fine di affrontare efficacemente l'attuale situazione di emergenza e che, comunque, la possibilità di derogare ad alcune disposizioni non comporterà, in modo automatico, l'inosservanza delle medesime, in quanto è intenzione del Governo limitare il ricorso alle deroghe ai casi strettamente necessari.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che i deputati Livia Turco e Luisa Bossa hanno presentato una proposta di parere alternativa (*allegato 2*), che verrà posta in votazione solo ove non approvata la proposta di parere del relatore.

Livia TURCO (PD) ritiene che il sottosegretario Fazio abbia fornito alla Commissione importanti chiarimenti, precisando che il Governo intende ricorrere alle deroghe autorizzate dal provvedimento in esame solo ove ciò si renda indispensabile e che la possibilità di derogare alla norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non è volta a prefigurare la modifica della disciplina in materia. Ritiene altresì importanti gli elementi forniti dal rappresentante del Governo in ordine alla situazione sanitaria nella regione Campania. Esprime quindi apprezzamento per la previsione, aggiunta nel corso dell'esame presso l'VIII Commissione, di una relazione periodica al Parlamento sullo stato di attuazione del decreto-legge in esame. Annuncia, infine, l'astensione sulla proposta di parere del relatore e illustra

una proposta di parere favorevole con condizioni, alternativa a quella predisposta dal relatore, auspicando che sia apprezzato lo spirito costruttivo di cui l'opposizione ha dato prova.

Carmine Santo PATARINO (PdL) annuncia, anche alla luce degli importanti chiarimenti forniti dal sottosegretario Fazio, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Esprime quindi apprezzamento per l'atteggiamento delle forze di opposizione.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) ritiene che le assicurazioni di carattere sanitario fornite dal sottosegretario Fazio contrastino con le gravi preoccupazioni di tanti cittadini campani, che spesso non riescono a ottenere dalle istituzioni informazioni corrette e tempestive. Evidenzia altresì i possibili rischi derivanti dalla riorganizzazione delle strutture di Governo preposte all'emergenza rifiuti in Campania.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO ricorda, rivolto all'onorevole Mussolini, che esiste attualmente il numero verde 1500 a disposizione di tutti i cittadini e che gli uffici ministeriali competenti in materia di salute stanno gestendo con la massima attenzione l'emergenza rifiuti, per quanto di loro competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dal relatore, risultando pertanto preclusa la votazione sulla proposta alternativa di parere.

La seduta termina alle 12.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 giugno 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Atto n. 2.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere entro il 6 luglio prossimo il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo in oggetto. Tuttavia, poiché sul medesimo non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione non può pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Carlo CICCIONI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo n. 2, recante « Attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche ». Lo schema di decreto legislativo in esame, recante una serie di modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose, è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2007, allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2006/121/CE (che modifica la precedente direttiva 67/548/CE). La direttiva citata è finalizzata ad

assicurare il coordinamento della normativa vigente con il regolamento (CE) n. 1907/2006, precedentemente emanato, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH, acronimo di *Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals*) ed istitutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Lo schema di decreto si compone di 13 articoli e di un allegato che, di volta in volta, modificano, sostituiscono od abrogano alcuni articoli ed allegati del decreto legislativo n. 52 del 1997. Gli articoli 1 e 2 individuano, rispettivamente, un nuovo campo di applicazione del provvedimento ed una nuova definizione di sostanze e preparati. L'articolo 3 delinea particolari modalità di effettuazione delle prove relative ai prodotti chimici, conformemente alla prescrizioni del citato regolamento comunitario. L'articolo 4 riguarda le modalità di imballo ed etichettatura delle sostanze e dei preparati che le contengono. L'articolo 5, in tema di etichettatura delle sostanze pericolose, introduce nuove informazioni sulle « frasi R », rischi specifici e « frasi S » relative ai consigli di prudenza. In tema di etichettatura delle piccole confezioni, in relazione a sostanze non esplosive ma tossiche, di quantitativo estremamente ridotto, l'articolo 6 semplifica l'iter autorizzatorio, rimesso ad un decreto del ministro della salute, invece che ad un decreto interministeriale. L'articolo 7 dispone sulla vigilanza in relazione all'immissione sul mercato ed alla commercializzazione delle sostanze pericolose, rimettendo ad un decreto del ministro della salute (da adottarsi di concerto con altri ministeri), la definizione delle tariffe per la copertura dei costi dei controlli. L'articolo 8, in tema di analisi dei campioni, modifica le modalità di presentazione dell'istanza di revisione di analisi da

parte degli interessati. L'articolo 9 ridisegna l'apparato sanzionatorio stabilito per le violazioni in materia, aggiornando l'importo dell'ammenda ed escludendo la pena dell'arresto. L'articolo 10 introduce limitate modifiche circa le modalità di recepimento delle ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati. L'articolo 11 dispone l'abrogazione di una serie di allegati ed articoli del decreto legislativo n. 52/1997, la necessaria corrispondenza tra gli allegati del citato decreto legislativo con gli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006, la sostituzione dell'allegato VI del medesimo decreto legislativo con l'allegato I del provvedimento in esame. L'articolo 12 reca la clausola di invarianza degli oneri, disponendo che le amministrazioni interessate provvedano alle attività di competenza con le risorse disponibili. L'articolo 13 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento fissata al 1° giugno 2008. Come già ricordato il provvedimento in esame si compone anche di un allegato (I) riguardante i requisiti generali per la classificazione e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi. Condividendo, in generale, le finalità del provvedimento in esame, volto a recepire una direttiva europea, si riserva di formulare una proposta di parere, sulla base del dibattito che avrà luogo in Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.55.

ALLEGATO 1

DL 90/2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (C. 1145 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 1145 Governo recante « Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile »;

premesso che l'emergenza rifiuti deve essere affrontata tenendo conto dei profili di carattere igienico-sanitario e sociale;

tenuto conto dell'allarme reale della popolazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un eventuale inserimento, nell'ottica prioritaria della tutela della salute dei cittadini, di una norma che garantisca tutti i controlli necessari ed una pianificazione di monitoraggio continui;

2) valuti la Commissione di merito i possibili profili problematici riguardanti la derogabilità, ai sensi dell'articolo 18, delle disposizioni relative ai criteri di

ammissione in discarica di alcune categorie di rifiuti stabiliti dalla normativa comunitaria;

3) all'articolo 19-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere infine il seguente periodo: La relazione espone altresì le modalità con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 18, è stato assicurato il rispetto dei principi fondamentali in materia igienico-sanitaria;

4) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo a predisporre un piano di interventi strutturali per assicurare – nel contesto della gestione dei rifiuti in Campania – la tutela della salute e per affrontare, in via sperimentale, i problemi connessi all'inserimento dei rifiuti negli appositi contenitori da parte delle persone disabili;

5) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo a predisporre un piano d'intervento strutturale per bonificare le aree contaminate dai rifiuti tossico-nocivo pericolosi per la salute pubblica, per l'ambiente e potenzialmente contaminanti le acque superficiali e profonde oltre che le vegetazioni, i prodotti dell'agricoltura e della zootecnia, tutto questo essendo provocato da decenni di smaltimenti abusivi ed illegali di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali.

ALLEGATO 2

DL 90/2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (C. 1145 Governo).**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAI DEPUTATI TURCO E BOSSA**

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 1145 Governo recante conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

rilevato che il provvedimento in esame appare condivisibile nelle sue linee generali e nelle priorità da esso individuate per risolvere l'annosa questione riguardante l'emergenza dei rifiuti nella regione Campania;

ravvisata la necessità di una rapida conversione in legge del decreto-legge in esame vista la gravità della situazione igienico-sanitaria che si è creata nella regione Campania;

condivisa la strategia di gestione dei rifiuti prevista nell'atto in esame, in quanto si deve far ricorso a tutte le possibili forme di gestione integrata degli stessi affinché si possa addivenire ad una rapida soluzione della crisi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5 non si deroghi ai pareri emessi dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale per l'inceneritore di Acerra;

2) all'articolo 10 non si deroghi, anche se per il periodo strettamente necessario, che deve essere specificato, la disciplina in materia di scarichi, perché ciò, di fatto, consentirebbe di scaricare reflui con maggior contenuto di inquinanti;

3) all'articolo 18 sia rivista la deroga relativa al decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1988, riguardante le norme sulla qualità dell'aria, in relazione ad agenti inquinanti prodotti da impianti industriali; la deroga al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 30, recante « Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti », in quanto l'omissione di criteri per il rilascio delle autorizzazioni, delle accettazioni dei rifiuti in discarica, nonché della costruzione delle stesse, configura un serio problema di salvaguardia della salute dei cittadini nonché dell'ambiente che li circonda; sia altresì rivista la deroga riguardante gli articoli del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia per la parte relativa agli scarichi che ai rifiuti, ed infine quelle riguardanti l'articolo 304 del decreto legislativo n. 152 del 2006 « Azione di prevenzione », relativa al danno ambientale e gli articoli 18, 46, 225 ed allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La Commissione ritiene, infatti, che tali azioni di prevenzione scatterebbero proprio nel momento in cui si dovesse ravvisare una minaccia del danno ambientale e derogare a ciò sarebbe estremamente grave da un punto di vista sanitario.